



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



COMUNE DI BARI

ACCORDO DI COOPERAZIONE PUBBLICO-PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE INTEGRATA E CONGIUNTA DI AZIONI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IN ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO "INSIEME 2024", IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL CAPODANNO, COME DESTINAZIONE FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE DELLA PUGLIA - POC PUGLIA 2014/2020 - "COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA"
CUP I59I23001370006

TRA

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE (A.RE.T.), con sede in piazza Aldo Moro 33/a – 70122 Bari, C.F. 93402500727, nella persona del Direttore Generale, dott. Luca Scandale

1

E

COMUNE DI BARI, con sede in Bari, Corso Vittorio Emanuele II, 84, C.F. 80015010723, nella persona del Sindaco, dott. Ing. Antonio Decaro

PREMESSO CHE

1. L'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale;



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



COMUNE DI BARI

2. L'art. 7 della L.R. n.1/2002, come modificato dalla L.R. n.51/2021, nella definizione dei compiti dell'Agenzia in parola, tra l'altro, stabilisce che l'A.RE.T. "promuove la qualificazione dell'offerta turistica regionale favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell'ambito degli interventi di settore; promuove, inoltre, l'incontro fra il sistema di offerta regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo" (lett. c), "sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell'intero territorio regionale" (lett. e) e "attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, produzioni audiovisive, cinematografiche e spettacoli artistici, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale" (lett. f);
3. Tra i compiti specifici, l'art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l'Agenzia Pugliapromozione "realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione" (lett. a);
4. Il Comune di Bari così come sancito dall'articolo 2 dello Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 226 del 21/12/2000 e ss.mm.ii., "rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo sociale, culturale, economico e turistico [...] favorisce la partecipazione del governo della città, incoraggiando la formazione e l'esercizio della solidarietà civica" e, ai sensi dell'art.1, comma 1 del Regolamento Comunale n. 92/2016 "La promozione e la valorizzazione della cultura, in tutte le sue espressioni, rappresentano compiti fondamentali del Comune di Bari";
5. Il Comune di BARI opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese. Recupera, valorizza il proprio patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale per promuovere la cultura e per rilanciare il turismo. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche della città.



UNIONE EUROPEA



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



COMUNE DI BARI

6. La politica di promozione del Comune comprende diversi appuntamenti di respiro nazionale ed internazionale, in grado di richiamare flussi di visita e di permanenza. La città fa da cornice anche ad iniziative culturali, di animazione e di spettacolo durante il Capodanno, nell'ottica di integrare il territorio nella geografia delle destinazioni turistiche e di valorizzare fattori di richiamo in chiave di destagionalizzazione dei flussi.
7. Il Comune di BARI ha previsto per il periodo considerato, un variegato programma di iniziative raccolte in un unico calendario, di cui alla scheda intervento, per vivere la città durante le festività. Il progetto si pone come strumento di promozione del territorio, attraverso una logica di co-marketing e di strategia comune tra i territori interessati, quale destinazione turistico-culturale.
8. L'Agenzia PugliaPromozione e il Comune di BARI intendono stipulare, ciascuna per quanto di propria competenza, un accordo di collaborazione pubblico-pubblico per la comunicazione e promozione del brand Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, tenendo conto altresì della giurisprudenza europea e nazionale in tema di accordi tra soggetti pubblici.
9. L'accordo stipulando è finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerentemente con le finalità istituzionali di entrambe le parti e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive, che rientrano nell'ambito del POC PUGLIA 2014-2020, Asse VI, Azione 6.8. *"Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche"*.
10. Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, intendono realizzare congiuntamente attività relative alle rispettive *mission*, concentrandosi nel campo degli interventi di promozione e di comunicazione delle attività inerenti le festività legate al Capodanno 2024 fino alla festività del 6 gennaio, come destinazione turistica, nell'ottica di una offerta destagionalizzata internazionalizzata, potenziando azioni congiunte di promozione e comunicazione della *brand identity* regionale.
11. Le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse proprie finalizzate alla esecuzione dei programmi di attività, da realizzare congiuntamente, volti a promuovere e comunicare il brand Puglia.



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



COMUNE DI BARI

RILEVATO CHE

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- L’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che: *La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - b) *garantisce l’effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
 - d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.*
- Con la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione l’A.RE.T. e ciascun comune si impegnano a realizzare, in coerenza con le rispettive competenze e secondo le rispettive capacità finanziarie:
 - attività di interesse comune per la comunicazione e promozione della brand identity regionale, attraverso eventi e spettacoli dal vivo, a beneficio della del pubblico composto da cittadini e da turisti;
 - una programmazione congiunta con una immagine coordinata ideata dall’A.RE.T.;
 - produzione di servizi di comunicazione e/o allestimento degli eventi, sulla scorta di procedure ad evidenza pubblica, da parte del comune;

Le parti, come sopra identificate, in esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n. **709/2023** che approva lo schema di contratto e la scheda intervento e stipulano quanto segue:



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



COMUNE DI BARI

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto e finalità dell'Accordo di cooperazione)

1. Costituiscono oggetto del presente accordo attività di valorizzazione della Puglia da realizzare congiuntamente secondo gli obiettivi comuni dei due enti sottoscrittori, sulla base di un progetto denominato "Insieme 2024" (prot. n. 0048376-E-2023-2023-12-27) approvato con deliberazione di Giunta comunale. La finalità è quella di ingenerare un desiderio o un motivo di viaggio alla scoperta delle antiche tradizioni locali e dell'autenticità dei luoghi, contribuendo ad arricchire e destagionalizzare l'offerta turistica.
2. Le Parti intendono dare seguito ad interventi di promozione turistica della destinazione durante la stagione invernale, nonché ad azioni di comunicazione della *brand identity* regionale, in conformità alle rispettive *mission*, al Piano Strategico del Turismo regionale "Puglia365" (D.G.R. 14 febbraio 2109, n. 197) e al Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia (D.G.R. 19 marzo 2019, n.543) PIIL Cultura Puglia.
3. Le Parti si impegnano a conseguire risultati proficui per attuare e sostenere le politiche regionali di promozione, sviluppo culturale, turistico ed economico della Puglia, collaborando per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. Promuovere l'attrattività della Puglia come destinazione turistica anche d'inverno, con particolare attenzione alla realizzazione di eventi di valenza artistica e culturale capaci di esaltare le eccellenze regionali e favorire l'*incoming* turistico e culturale internazionale, nazionale e di prossimità;
 - b. Favorire l'accoglienza diffusa rivolta al turista, rendendola "esperienza da raccontare" nelle sue diverse manifestazioni, dal turismo sostenibile al patrimonio artistico e culturale, agli spettacoli dal vivo; dal turismo lento all'incontro con la storia, la cultura e i borghi;
 - c. Accrescere la *brand identity* regionale e rafforzare la *brand awareness* attraverso la comunicazione e la diffusione dell'immagine coordinata della Puglia e delle sue espressioni artistico-culturali, promuovendo il territorio regionale quale destinazione di viaggio, nella sua autenticità e nelle emozioni legate alle tradizioni culturali;



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



COMUNE DI BARI

- d. Attuare congiuntamente le strategie del Piano Strategico del Turismo “Puglia365” e del Piano Strategico della Cultura “PIIIL” della Regione Puglia, nel campo della comunicazione e della promozione del territorio, favorendo la partecipazione dei cittadini e del pubblico ad eventi di diffusione dei programmi natalizi regionali.

Art. 2

(Impegni delle Parti)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui in premessa e degli obiettivi di cui all’art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti specifici:
 - a) L’A.RE.T. Pugliapromozione:
 - definisce e attua le priorità strategiche di intervento, nell’ambito del progetto esecutivo “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia” (CUP I59I23001370006);
 - coordina il processo di attuazione della “scheda intervento” presentata dal Comune, assicurando la coerenza delle attività di comunicazione e valorizzazione con le finalità strategiche della programmazione regionale, nonché garantendo il coordinamento con i concept della comunicazione turistica regionale;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative;
 - b) Il Comune di BARI:
 - cura le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei contenuti proposti e concordati con l’A.RE.T. Pugliapromozione nell’ambito della promozione e della comunicazione del brand Puglia, stimolando la partecipazione dei cittadini e i flussi turistici presso il proprio territorio, al fine di accrescerne l’attrattività;
 - mette a disposizione le proprie risorse umane e finanziarie, nonché le competenze tecniche occorrenti per la realizzazione delle attività proposte e approvate, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie (siti e servizi digitali) e le reti social (social network);
 - si impegna ad organizzare e attuare il programma durante le festività, organizzando attività divulgative delle iniziative rivolte ad un’utenza quanto più ampia e differenziata possibile internazionale, nazionale e di prossimità.



UNIONE EUROPEA



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



COMUNE DI BARI

2. Le Parti collaborano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, secondo quanto stabilito dall'art. 1, alla definizione e alla realizzazione congiunta di specifici eventi da tenersi nel territorio comunale, secondo quanto concordato e recepito nella scheda intervento: in essa vengono individuate e definite le attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, il programma degli eventi, il piano dei costi, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali.

Art. 3

(Durata dell'Accordo e tempistica degli interventi)

1. Il presente Accordo ha decorrenza a partire dalla sua sottoscrizione e fino alla conclusione degli eventi ed attività legate al periodo relativo al Capodanno fino se necessario alla festività dell'Epifania.
2. Le Parti convengono che le attività progettuali dovranno essere portate a compimento e completate secondo la tempistica indicata nei progetti esecutivi (scheda intervento) di attuazione del presente Accordo, nel rispetto dei termini di chiusura delle risorse finanziarie di cui al POC PUGLIA 2014-2020.
3. L'A.RE.T. Pugliapromozione si riserva di sciogliere anticipatamente l'Accordo in caso di mancato o inadeguato rispetto degli impegni assunti, nonché qualora vengano violate le disposizioni normative e regolamentari ad esso applicabili.

Art. 4

(Modalità di Collaborazione)

1. Le Parti collaborano al conseguimento di interessi pubblici comuni, favorendo all'uopo lo scambio di tutte le informazioni necessarie a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo ogni contributo necessario per il mantenimento degli impegni assunti, avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente e delle rispettive missioni.
2. Le Parti attivano, rispettivamente, risorse finanziarie in misura sufficiente alla copertura ed al rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare.
3. Le Parti realizzano gli interventi concordati attraverso le proprie risorse umane e/o avvalendosi di operatori/fornitori selezionati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici.



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



COMUNE DI BARI

Art. 5

(Risorse finanziarie e procedura di rimborso dei costi)

1. Al fine di assicurare la copertura di una parte delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti art. 1 e art. 2, ARET trasferirà al Comune di Bari risorse finanziarie pari a €.150.000,00 quale contributo massimo da destinare esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive sostenute, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte, tant'è che l'A.RE.T. Pugliapromozione e il Comune di BARI assumono oneri e anticipano costi sulla base del principio di reciprocità, ovvero ripartendoli secondo equità, tenuto conto delle rispettive capacità operative e gestionali, precisando che l'ARET inoltre mette a disposizione proprie risorse umane e strumentali con spese a proprio carico che non concorrono alla determinazione del costo complessivo per la realizzazione dell'operazione. Pertanto, anche l'anticipazione di spese e costi da parte di una sola di esse determina la partecipazione dell'altra parte, che concorre rimborsando e sostenendo a sua volta ulteriori costi, quali a titolo esemplificativo quelli relativi al lavoro del personale o dei propri incaricati.
2. Il rimborso dei costi effettivamente sostenuti è previsto a seguito di specifica rendicontazione e previa valutazione di ammissibilità degli stessi nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di utilizzo dei fondi pubblici. In caso di mancato riconoscimento in misura parziale o totale della spesa da parte degli enti ed organismi preposti a vario titolo alle attività di controllo, il Comune di Bari sarà tenuto a restituire all'A.R.E.T. la somma dichiarata non ammissibile, sostenendo in proprio gli oneri derivanti dai servizi realizzati, senza nulla a pretendere da parte dell'A.RE.T. stessa.
3. Le Parti predispongono, in attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari sulla gestione dei fondi derivante da programmazione unitaria, una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
4. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



COMUNE DI BARI

almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.

5. Nel caso venga accertato, in sede di controllo, il mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 6

(Varianti esecutive)

1. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni progettuali connesse al presente Accordo, a messo scambio note tra le parti, che dovranno essere comunque condivise e concordate nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi declinati negli artt. 1 e 2, nonché nelle premesse anzidette.
2. Le modifiche di cui al precedente comma non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Art. 7

(Loghi)

1. I loghi istituzionali e gli altri segni distintivi e identificativi dell'A.RE.T. Pugliapromozione, della Regione Puglia, dell'UE e del POC Puglia 2014-2020, Asse VI - Azione 6.8, dovranno essere apposti su tutti gli output e report progettuali, negli spazi di comunicazione, in tutta la documentazione cartacea o digitale che sarà prodotta.
2. I loghi istituzionali e l'hashtag forniti dall'Agenzia al Comune, dovranno essere apposti con scrupolosità e diligenza, richiedendo perentoriamente che essi siano ben visibili al fine di associare le iniziative realizzate alla fonte di finanziamento europeo.
3. Ogni uso indebito o non idoneo dei loghi istituzionali comporta la decadenza integrale o pro quota dalla partecipazione all'accordo, nonché il possibile esperimento di altre azioni di rivalsa o risarcitorie, a tutela della Regione Puglia e dell'A.RE.T. Pugliapromozione.

Art. 8

(Responsabilità civile)



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



COMUNE DI BARI

1. Le Parti adottano ogni cautela e/o misura per prevenire/evitare danni alle persone (terzi, collaboratori, dipendenti) e alle cose e ne rispondono qualora si verificano per propria colpa o dolo.
2. Le Parti rispondono altresì di eventuali danni cagionati dal proprio personale a terzi e sono tenute ad osservare - e a fare osservare ai propri dipendenti e fornitori - le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché ad usare adeguata cautela nello svolgimento delle attività lavorative che possano interferire con la incolumità di terzi.

Art. 9 (Sicurezza)

1. Le Parti applicano le norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo alla disciplina per la sicurezza e la tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), tenuto conto anche della normativa vigente sul distanziamento sociale.
2. Le Parti rispondono altresì degli obblighi di informazione e formazione dei propri dipendenti e collaboratori, comunque designati, affinché siano edotti circa ogni nozione e informazione sulle misure di sicurezza, prevenzione, protezione della salute.

Art. 10 (Clausola di riservatezza)

1. L'A.Re.T. Pugliapromozione è tenuta alla riservatezza sui dati personali, fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti inerenti i diritti di terzi, di cui venga a conoscenza in virtù del presente Accordo.
2. Il Comune, analogamente, è tenuto alla riservatezza su dati personali, fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti inerenti i diritti di terzi, di cui venga a conoscenza o che gli siano comunicati in virtù del presente Accordo.
3. La presente clausola di riservatezza perde efficacia quando dati, fatti, informazioni, documenti o oggetti divengono di pubblico dominio e comunque dopo cinque anni dalla scadenza dei termini di durata del presente Accordo.

Art. 11 (Recesso)



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



COMUNE DI BARI

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi in cui l'inadempimento dell'altra parte o il verificarsi di fatti o eventi che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

Art. 12 (Referenti)

1. Le Parti possono nominare propri referenti per ciascuno degli interventi da realizzare dandosene tempestiva comunicazione reciproca.
2. I referenti individuati forniscono il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con adeguata descrizione dei risultati ottenuti.

Art.13 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, ciascuno in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegnano, nell'esecuzione dell'Accordo e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (in particolare il Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. - c.d. "Codice Privacy" - e il Regolamento UE 2016/679, d'ora in avanti "RGPD"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti; in particolare, il Comune garantisce di manlevare e tenere indenne l'A.Re.T Pugliapromozione da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo.
2. Questo articolo rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente accordo.

Art. 14 (Risoluzione controversie. Disposizioni finali. Rinvio)



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



COMUNE DI BARI

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla bonariamente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti per iscritto.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del Codice civile e degli accordi tra enti pubblici.
5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n.266.

Art. 15 **(Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per **Comune di BARI**

Sindaco, Dott. Ing. Antonio Decaro

Corso Vittorio Emanuele II, 84

Email: gabinettodelsindaco@comune.bari.it

pec: gabinettodelsindaco.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione:

Direttore Generale, Luca Scandale

Via Lungomare Starita (Fiera del Levante, PAD. 172) – 70132 Bari

Email: direzionegeneralepp@aret.regione.puglia.it

Pec: ufficiopatrimoniopp@pec.it



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo


POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



COMUNE DI BARI

Bari, 29.12.2023

PER A.RE.T. PUGLIAPROMZIONE
Il Direttore Generale



PER COMUNE DI BARI
Il Sindaco della città

